




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2222

Reclutamento personale scolastico

*(Conversione in legge del DL 126/2019)*

N. 154 – 13 novembre 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2222

Reclutamento personale scolastico

*(Conversione in legge del DL 126/2019)*

N. 154 – 13 novembre 2019

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI</b> .....	<b>- 3 -</b>
ARTICOLO 1 .....	- 3 -
RECLUTAMENTO E ABILITAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA .....	- 3 -
ARTICOLO 2, COMMII DA 1 A 4 .....	- 11 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE SCOLASTICO.....	- 11 -
ARTICOLO 2, COMMA 5 .....	- 17 -
PERSONALE SVOLGENTE SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARI .....	- 17 -
ARTICOLO 2, COMMA 6 .....	- 18 -
PROCEDURE SELETTIVE PER PASSAGGI DI AREA .....	- 18 -
ARTICOLO 3 .....	- 19 -
RILEVAZIONE BIOMETRICA DELLE PRESENZE .....	- 19 -
ARTICOLO 4 .....	- 21 -
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ACQUISTI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA.....	- 21 -
ARTICOLO 5 .....	- 22 -
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA UNIVERSITARIA.....	- 22 -
ARTICOLO 6 .....	- 23 -
DISPOSIZIONI URGENTI SUL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA .....	- 23 -
ARTICOLO 7 .....	- 25 -
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 92/2019 .....	- 25 -
ARTICOLO 8 .....	- 26 -
DISPOSIZIONI CONTABILI .....	- 26 -
ARTICOLO 9 .....	- 29 -
COPERTURA FINANZIARIA .....	- 29 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	2222
<b>Titolo:</b>	<b>Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato</b>	No
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatrici per le Commissioni di merito:</b>	Casa (M5S) per la VII Commissione Serracchiani (PD) per la XI Commissione
<b>Commissioni competenti:</b>	VII (Cultura) XI (Lavoro)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante norme in materia di reclutamento di personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano a seguire le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

### VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

#### **ARTICOLO 1**

#### **Reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria**

**La norma** autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire entro il 2019, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami<sup>1</sup>, una procedura straordinaria per titoli ed esami per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a soggetti che hanno svolto almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali. nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4.

---

<sup>1</sup> Di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del D.lgs. n. 59/2017.

La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria ai medesimi soggetti, nonché a quelli che hanno svolto almeno tre annualità di servizio nelle scuole paritarie (comma 1). La suddetta procedura straordinaria - bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale - è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento<sup>2</sup> (comma 2). La procedura di cui al comma 1 è bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori (comma 3). Alle immissioni in ruolo di cui al comma 3 è annualmente destinata la quota parte delle facoltà assunzionali che, per regione, classe di concorso e tipologia di posto, è pari a quella destinata alle graduatorie a esaurimento<sup>3</sup> che residua dopo le immissioni in ruolo correlate alle procedure di reclutamento concorsuale<sup>4</sup> e dopo quelle di cui al comma 17. In ogni caso i posti annualmente destinati alle immissioni in ruolo a valere sulle graduatorie formate a seguito della procedura straordinaria non possono superare quelli destinati, per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, alle graduatorie dei concorsi ordinari (comma 4). I commi da 5 a 8 individuano i soggetti cui è consentita la partecipazione alla procedura concorsuale di cui al comma 1, nonché le modalità di svolgimento della stessa (commi 9 e 10).

Il bando con il quale viene indetta e disciplinata la procedura concorsuale di cui al comma 1 definisce, tra l'altro:

- la composizione di un comitato tecnico scientifico incaricato di validare ed eventualmente predisporre i quesiti relativi alle prove scritte da svolgersi con sistema informatizzato (comma 11, lettera b);
- la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per le summenzionate prove scritte e delle loro eventuali articolazioni (comma 11, lettera e);
- l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura concorsuale, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato

---

<sup>2</sup> Alle condizioni di cui al comma 9 lettera g).

<sup>3</sup> Di cui all'articolo 17, comma 1, del D.lgs. n. 59/2017.

<sup>4</sup> Di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), del D.lgs. n. 59/2017.

di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (comma 11, lettera f).

Ai membri del comitato tecnico scientifico non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese (comma 12).

Viene demandata ad un decreto ministeriale la definizione, tra l'altro:

- delle modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato<sup>5</sup>, dei crediti formativi universitari o accademici<sup>6</sup> (CFU/CFA) abilitanti l'accesso al concorso per docente della scuola secondaria ove non ne siano già in possesso (comma 13, lettera a);
- dell'integrazione del periodo di formazione iniziale<sup>7</sup> e prova per accesso al ruolo con una prova orale, nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei comitati di valutazione con almeno un membro esterno all'istituzione scolastica, cui non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese (comma 13, lettera b);
- delle modalità di acquisizione, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione (comma 13, lettera c).

Il comma 17 consente la copertura di posti vacanti e disponibili facenti parte delle facoltà assunzionali del personale docente che non sia possibile coprire altrimenti a settembre 2020, mediante lo scorrimento delle graduatorie di altre regioni. Il comma 18 proroga di un anno la validità delle graduatorie dei concorsi per docente banditi nel 2016, senza modificare le relative facoltà assunzionali.

Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato (comma 16).

Ai componenti delle Commissioni giudicatrici della procedura straordinaria di cui al comma 1 spettano i compensi previsti dal decreto interministeriale 12 marzo 2012. (comma 19).

Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 9 (comma 20).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

---

<sup>5</sup> A tali oneri quantificati dalla relazione tecnica in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, si provvede ai sensi dell'articolo 9

<sup>6</sup> Di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 59/2017.

<sup>7</sup> Di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 59/2017.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Spese per la formazione del personale docente (comma 13, lettera a)		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, interamente coperti ai sensi del comma 11, lettera f) e del comma 19. Infatti, lo svolgimento del concorso comporterà maggiori spese per:

- la procedura informatica per la prova scritta *computer-based*;
- le spese per la predisposizione dei quesiti a risposta multipla che compongono le prove scritte;
- le spese per l'organizzazione delle prove scritte, incluse quelle di cancelleria, per i rimborsi spese in favore dei componenti del comitato tecnico scientifico e, ove occorrono, per il reperimento dei locali ove sono collocate le postazioni informatiche;
- la formazione iniziale dei neo-immessi in ruolo e la relativa prova finale.

L'organizzazione della prova abilitante comporterà ulteriori oneri.

Ogni onere derivante dalla procedura, fatta la sola eccezione di quelli derivanti dalla formazione iniziale per i vincitori, è comunque posto a carico dei partecipanti, che saranno ammessi alle prove solo qualora abbiano provveduto a versare alle entrate dello Stato i relativi diritti di segreteria, determinati ai sensi del comma 11, lettera f) in misura tale che le relative maggiori entrate compensino integralmente le maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

La relazione tecnica afferma che non vi sono maggiori oneri derivanti dall'immissione in ruolo dei vincitori, giacché avverranno nel limite delle (e a valere sulle) ordinarie facoltà assunzionali previste per il personale docente della scuola secondaria.

Più in dettaglio, con riferimento al comma 1, la previsione di un concorso per posti di docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche perché le conseguenti immissioni in ruolo avverranno, anno per anno, nel limite di cui ai commi 3 e 4. Tale limite è più stringente rispetto a quello delle facoltà assunzionali, pari a tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, ai sensi dell'articolo 1 comma 95 della legge n. 107/2015. Il rispetto del limite di cui ai commi 3 e 4 è assicurato dalla circostanza che la proposta legislativa non specifica in maniera tassativa il numero di anni occorrenti per assumere in ruolo tutti i vincitori. Le immissioni saranno disposte in tanti anni quanti ne occorreranno al fine di rispettare tale limite. Infatti,

il comma 3 prevede che le assunzioni avvengano in tre anni scolastici, consentendo tuttavia di impiegare un tempo superiore per lo scorrimento della graduatoria, ove occorra per rispettare il limite in parola.

Con riferimento al comma 2, la previsione che il concorso sia bandito per 24.000 posti è priva di effetti sui saldi di finanza pubblica. Infatti, ai sensi dei commi 3 e 4, l'immissione in ruolo dei 24.000 vincitori sarà effettuata in tanti anni (almeno 3) quanti ne occorreranno al fine di assicurare il rispetto della quota delle facoltà assunzionali destinata al concorso. Quota che costituisce una parte, inferiore al 50%, di quelle complessive autorizzate dalla legislazione vigente.

La relazione tecnica evidenzia che, a legislazione vigente, le facoltà assunzionali del personale docente sono pari ai posti vacanti e disponibili. Ai sensi dell'art. 17, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 59/2017, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado le predette facoltà assunzionali sono così suddivise:

- a) 50% in favore delle graduatorie a esaurimento (GAE);
- b) 50% in favore delle graduatorie dei concorsi, prioritariamente quelle del concorso 2016, in subordine quelle dei concorsi straordinario del 2018 e ordinari banditi successivamente.

La quota delle facoltà di cui al punto a) che rimane inutilizzata confluisce sulla quota di cui al punto b).

Nell'anno scolastico 2019/2020 risultano appena 8.189 docenti iscritti nelle graduatorie a esaurimento della scuola secondaria. Molti sono concentrati in un numero relativamente ridotto di province e/o sono iscritti per classi di concorso caratterizzate da scarse facoltà assunzionali. Inoltre, gli iscritti nelle GAE della scuola secondaria hanno avuto la possibilità, per l'anno scolastico 2019/2020, di spostare la propria iscrizione in province, ad es. del Nord, nelle quali erano disponibili facoltà assunzionali in generale sufficienti per tutti. I docenti tutt'ora iscritti hanno scelto di rimanere in province ove la disponibilità di posti è ridotta. Ne deriva che la gran parte delle facoltà assunzionali relative alla quota di cui al punto a) rimarrà inutilizzata anche nei prossimi anni e confluirà sulla quota di cui al punto b).

La legislazione proposta prevede, invece, che la quota delle facoltà assunzionali di cui al punto a) non utilizzata mediante lo scorrimento delle GAE sia destinata al nuovo concorso straordinario riservato, ferma restando la prioritaria destinazione, già prevista a legislazione vigente, per le graduatorie dei concorsi ordinario 2016 e straordinario 2018 (rispettivamente 2.043 e 5.881 iscritti).

In definitiva, i commi 3 e 4 si limitano a disporre un diverso utilizzo delle facoltà assunzionali vigenti, senza cambiarne l'entità. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

La relazione tecnica evidenzia che le facoltà assunzionali complessive per la scuola secondaria nel biennio 2020/2021 – 2021/2022 sono pari a circa 48.000 docenti (corrispondenti a una previsione di 48.000 posti vacanti e disponibili), al netto di quelle che saranno utilizzate per lo scorrimento delle GAE (8.189 unità) e delle graduatorie dei concorsi del 2016 e del 2018 (rispettivamente 2.043 e 5.881 unità). Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 hanno l'effetto di destinare al concorso straordinario la metà dei posti complessivamente disponibili, nelle province e classi di concorso nelle quali le GAE sono esaurite, mentre la percentuale scende sotto il 50% nelle province e classi di concorso nelle quali le GAE non sono esaurite. Per questo, appare ragionevole la destinazione di 24.000 posti al nuovo concorso straordinario nell'arco di 3 anni, soprattutto tenuto conto che il comma 3 consente di utilizzare un arco temporale più ampio, ove occorra per rispettare la quota di facoltà assunzionali destinata al concorso medesimo.

I commi 5, 6 e 7 hanno natura ordinamentale, limitandosi a specificare i requisiti di ammissione alla procedura.

Il comma 8 ha natura ordinamentale, limitandosi a circoscrivere la facoltà di presentare istanza a una sola procedura concorsuale, cioè per una sola classe di concorso oppure per il sostegno, in una sola regione.

Il comma 9 comporta maggiori oneri, per l'adattamento della pre-esistente procedura informatica di erogazione della prova composta da domande a risposta multipla, già utilizzata nei recenti concorsi per funzionari amministrativi, dirigente scolastico e DSGA, alle esigenze di questa nuova procedura. Ulteriori spese saranno necessarie per i rimborsi spese alla commissione che li predispone e per l'organizzazione della prova orale. Tali spese saranno affrontate nel corso del 2019, cioè nel medesimo anno nel quale si verificheranno le maggiori entrate di cui al comma 11 lettera f), che ne compenseranno integralmente la misura. Il comma 9 prevede altresì una possibile prova abilitante per i soggetti inseriti nell'elenco non graduato oppure per i vincitori che desiderino abilitarsi prima del periodo di formazione iniziale e prova. Anche gli oneri per lo svolgimento della prova abilitante sono posti a carico dei partecipanti, che a tal fine effettueranno un secondo versamento alle entrate dello Stato, in concomitanza con la presentazione dell'istanza per la partecipazione alla prova abilitante. Le altre misure previste dal comma in questione hanno natura ordinamentale.

Più in dettaglio, si stimano, prudenzialmente, le seguenti spese, nell'ipotesi che siano 100.000 i candidati che parteciperanno al concorso:

- sino a 100.000 euro nell'anno 2019 per l'adeguamento della procedura informatica di erogazione della prova scritta del concorso;
- circa 420.000 euro per i compensi alle commissioni di vigilanza, nell'ipotesi prudenziale che ne sia costituita una ogni 20 candidati (3 componenti e un segretario, 20,92 euro di compensi cadauno, cfr. di 12 marzo 2012);

- nulla per l'utilizzo delle aule nelle quali sarà svolta la prova scritta, poiché saranno utilizzati i laboratori informatici delle istituzioni scolastiche statali;
- nulla per la predisposizione dei quesiti che comporranno la prova scritta, poiché vi provvederanno dipendenti dell'Amministrazione nonché gli eventuali componenti esterni del comitato tecnico scientifico, ai quali non sarà corrisposto alcun compenso;
- circa 50.000 euro complessivi per i rimborsi spese ai circa 100 componenti del comitato tecnico-scientifico;
- 8.206,80 euro per la commissione di valutazione, che validerà i risultati della correzione automatica della prova scritta e valuterà i titoli dei candidati (2.462,04 euro per il presidente, 2.051,70 euro per ciascuno dei due componenti, 1.641,36 euro per il segretario, cfr. di 12 marzo 2012).

Se ne ricava che i circa 100.000 candidati attesi potranno versare alle entrate dello Stato un diritto di segreteria di 10 euro a testa, garantendo al contempo la copertura integrale delle spese derivanti dal concorso. Quanto al versamento alle entrate dovuto per la partecipazione alla prova abilitante, nell'ipotesi prudenziale che ciascuna commissione esami appena 100 candidati, per coprire il costo della commissione, pari a 1.078,72 euro (compenso base più compenso per candidati di cui al DI 12 marzo 2012), occorrerà che i candidati versino un contributo di 11 euro alle entrate dello Stato.

Il comma 10 ha natura ordinamentale, poiché si limita a indicare il punteggio minimo da conseguire per superare le prove scritte e a definirne il programma di esame.

Il comma 11 prevede, oltre a varie misure di natura ordinamentale, l'obbligo per i candidati di versare alle entrate dello Stato una somma tale da garantire la copertura integrale delle spese occorrenti per la gestione del concorso, salvo quelle da sostenere per la formazione iniziale (lettera f). Tali spese saranno sostenute nel 2019, con riferimento alla prova scritta *computer-based*, che costituisce l'unica fase del concorso. Le entrate in questione, complessivamente di pari misura rispetto alle spese, saranno riscosse nel medesimo anno, garantendo la copertura della proposta legislativa. Le spese relative allo svolgimento della prova abilitante saranno sostenute a decorrere dal 2020. Ai candidati sarà chiesto di versare in entrata i relativi diritti di segreteria immediatamente prima dello svolgimento della prova.

Il comma 12 dispone che ai componenti del comitato incaricato di validare ed eventualmente predisporre i quesiti della prova scritta, non spetteranno compensi. Godranno, invece, di rimborsi delle sole spese sostenute (ad es. di viaggio), delle quali si terrà conto nella determinazione dell'ammontare dei diritti di segreteria chiesti ai partecipanti, ai quali si farà fronte con le risorse iscritte a legislazione vigente mediante rimodulazione del fabbisogno finanziario corrente.

Il comma 13 prevede che lo Stato si faccia carico di coprire le spese occorrenti per assicurare che tutti i neo-immessi in ruolo acquisiscano i crediti formativi universitari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2017. Ai sensi del DM

616/2017, ciò comporta una spesa di 500 euro per discente. Poiché l'immissione in ruolo dei 24.000 vincitori avverrà in non meno di tre anni, la spesa massima possibile sarà di quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La spesa potrà essere inferiore, ma per più anni, qualora occorranza più di tre anni per completare l'immissione in ruolo, nel rispetto del limite di cui ai commi 3 e 4.

Il comma 13 disciplina altresì l'integrazione dei comitati di valutazione di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 297 del 1994 con un componente esterno, cui non spetta alcun compenso né il rimborso delle spese (i componenti esterni saranno individuati tra il personale del Ministero e scolastico della medesima provincia della sede di servizio dei docenti in prova). Rimane ferma ogni altra disposizione vigente relativa al periodo di formazione e prova, inclusa l'individuazione di un docente *tutor* per ciascun docente in prova. Ai tutor non spettano compensi né esoneri parziali o totali dagli impegni didattici.

I commi 14, 15, 16 17 e 18 hanno natura ordinamentale. Il comma 17 ha anch'esso natura ordinamentale, poiché si limita a consentire la copertura di posti vacanti e disponibili facenti parte delle facoltà assunzionali, quelli del personale docente che non sia possibile coprire altrimenti a settembre 2020, mediante lo scorrimento delle graduatorie di altre regioni. Il comma 18 ha natura ordinamentale, limitandosi a prorogare di un anno la validità delle graduatorie dei concorsi per docente banditi nel 2016, senza modificare le relative facoltà assunzionali.

Il comma 19 precisa che ai componenti delle Commissioni giudicatrici della procedura straordinaria di cui al comma 1 spettano i compensi previsti dal decreto interministeriale 12 marzo 2012.

Il comma 20 dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 1 pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provveda ai sensi dell'articolo 9.

**In merito ai profili di quantificazione**, con specifico riguardo alla procedura straordinaria di reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per complessivi 24.000 posti, si rileva che la loro successiva immissione in ruolo verrà disposta nel limite delle e a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per il personale docente della scuola secondaria (comma 4) e verrà portata a termine in tanti anni quanti ne occorreranno al fine di rispettare tale limite. A tale riguardo, infatti, come precisato dalla relazione tecnica, il comma 3 prevede che le assunzioni avvengano in tre anni scolastici, consentendo tuttavia di impiegare un tempo superiore per lo scorrimento della graduatoria, ove occorra per rispettare il limite in riferimento. Tanto premesso si prende atto della neutralità finanziaria evidenziata dalla relazione tecnica.

Quanto agli oneri relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali e della prova abilitante (comma 9), si evidenzia che la norma prevede che l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione sarà determinato in modo da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione delle stesse. Al riguardo si prende atto dei dati di quantificazione e non si formulano osservazioni del presupposto dell'allineamento temporale tra gli incassi dei diritti di segreteria e le relative spese. In ordine a tale profilo andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Con riguardo al comma 13, che prevede che lo Stato si faccia carico delle spese occorrenti per assicurare che tutti i neo-immessi in ruolo acquisiscano i crediti formativi universitari previsti dalla vigente normativa, si evidenzia che a tal fine la norma individua (comma 20) un onere pari a quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. A tale riguardo andrebbe precisato se tale importo – come sembra evincersi dal tenore delle disposizioni - debba intendersi come limite di spesa. In tale ipotesi andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo alla prudenzialità di tale configurazione dell'onere in ragione delle caratteristiche della spesa, in relazione alla quale peraltro la RT non fornisce gli elementi sottostanti la relativa stima.

#### **ARTICOLO 2, commi da 1 a 4**

#### **Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico**

**Normativa previgente.** L'articolo 29 del D.lgs. n. 165/2001 dispone il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tramite un corso concorso composto da un concorso di ammissione e un corso di formazione dirigenziale. Il concorso di ammissione si articola in una o più prove scritte e una orale, precedute da una prova di preselezione, sulla base del numero dei candidati. È ammesso a sostenere la prima prova scritta un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale. Superate le prove, scritta e orale, alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti messi a bando nella percentuale del venti per cento in più. Il corso dirigenziale comprende due mesi di formazione generale e quattro mesi di tirocinio integrati da sessioni di formazione erogabili anche a distanza, nonché lo svolgimento di una prova scritta e di un colloquio orale.

**La norma** modifica l'articolo 29 del D.lgs. n. 165/2001, che disciplina il corso-concorso selettivo di formazione previsto per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche,

al fine di sostituire tale modalità di reclutamento del summenzionato personale con una selezione concorsuale per titoli ed esami organizzata su base regionale (comma 1, lettera a).

La norma (comma 1, lettera f) demanda ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo.

Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici (comma 2).

Il Ministero dell'istruzione, è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni annui. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso (comma 3).

Nelle more dell'espletamento del summenzionato concorso, viene rifinanziata l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 94, della legge n. 107/2015, al fine di continuare a consentire l'attribuzione, anche per parte del 2019 e per il 2020, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Gli incarichi temporanei hanno comunque termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici a seguito del concorso e, comunque, entro il 31 dicembre 2020. In particolare, il rifinanziamento è pari a 1,98 milioni di euro per il 2019 e a 7,90 milioni di euro per il 2020 (comma 4).

L'articolo 1, comma 94, della legge n. 107/2015 ha previsto la possibilità di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive al fine di garantire azioni di supporto alle scuole nell'attuazione della medesima legge, nonché assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione. A tal fine, ha autorizzato una spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. Gli incarichi dovevano essere conferiti, in base all'art. 19, comma 1-*bis*, del D.lgs. n. 165/2001, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del MIUR.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive ai commi da 1 a 4 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Minori spese correnti</b>									
Minori oneri dovuti alla mancata necessità di assumere docenti supplenti per consentire lo svolgimento del corso-concorso al personale dirigente dipendente del MIUR sostituito da concorso selettivo per titoli ed esami (comma 1, lettera a)		8,26	8,26		8,26	8,26		8,26	8,26
<b>Minori entrate tributarie e contributive</b>									
Minori oneri dovuti alla mancata necessità di assumere docenti supplenti per consentire lo svolgimento del corso-concorso al personale dirigente dipendente del MIUR sostituito da concorso selettivo per titoli ed esami – effetti riflessi (comma 1, lettera a)					4,01	4,01		4,01	4,01
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Maggiore spesa per formazione dirigenti scolastici (comma 2)			0,18			0,18			0,18
Concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti tecnici del MIUR (comma 3)			7,9			7,9			7,9
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti tecnici del MIUR – effetti riflessi (comma 3)						3,83			3,83
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Spese per lo svolgimento del concorso per il reclutamento di dirigenti tecnici del MIUR (comma 3)	0,17	0,18		0,17	0,18		0,17	0,18	
Nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici (comma 4)	1,98	7,90		1,98	7,90		1,98	7,90	
<b>Maggiori entrate tributarie e</b>									

<b>contributive</b>									
Nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici – effetti indotti (comma 4)				0,96	3,83		0,96	3,83	

**La relazione tecnica** afferma che il comma 1, lettera a) comporta i seguenti effetti finanziari:

- il venir meno delle spese di organizzazione dei tirocini e della fase formativa presso le Università, sostituiti con un meno oneroso corso di formazione in servizio rivolto ai neo-dirigenti, che lo svolgeranno durante l'anno di prova. A fini prudenziali, si ritiene però di non attribuire effetti finanziari a tale misura di contenimento di spesa;
- il venir meno del semi-esonero già previsto per i corsisti, poiché il corso di formazione universitario non sarà più svolto. La relazione tecnica al DL n. 104/2013, che introdusse tale misura, prevedeva che costasse 8,26 milioni di euro all'anno, per cui il suo venir meno comporterà un miglioramento del saldo netto da finanziare di pari importo, a decorrere dall'anno 2020.

La RT, con riguardo all'art. 17 del DL 104/2013, affermava che la disposizione comportava nuovi oneri per la didattica sostitutiva, grazie alla previsione di un parziale esonero dall'insegnamento per il personale docente coinvolto. La relazione, ai fini della quantificazione degli oneri, ipotizzava che la frequenza del corso comportasse il semi-esonero dall'insegnamento. Considerato che l'organico dei dirigenti scolastici ammontava a 8.092 unità e stimando una sostituzione media annua del 5 per cento dei dirigenti, si assumeva di avviare al corso-concorso in media 480 docenti ogni anno. Ciò implicava, considerando l'ipotesi di semi esonero, l'assunzione di 240 supplenti annuali in più. Nell'ipotesi prudenziale che si trattasse di docenti di scuola secondaria di secondo grado, considerato che lo stipendio annuo lordo di un docente di detto grado era fissato pari ad euro 34.400,46, si sarebbe verificato una maggior spesa pari ad euro 8,26 milioni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dalla norma in questione e quindi a decorrere dal 2014.

Il comma 2 incrementa gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nella misura di ulteriori 180 mila euro all'anno a decorrere dal 2021.

Il comma 3 prevede che si proceda all'immissione in ruolo di 59 dirigenti tecnici, vincitori di concorso.

L'importo complessivo in godimento dai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è pari a 129.353 in media, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, e tenuto conto dei valori medi in godimento per la retribuzione di posizione variabile e di risultato:

(euro)

Voce retributiva	Lordo dipendente	Oneri riflessi e IRAP
Stipendio base (incl. IVC)	43.590,74	16.730,13
Posizione fissa	12.155,61	4.665,32
Posizione variabile media	18.248,83	7.003,90
Risultato medio	20.315,11	6.643,04

In particolare, la retribuzione variabile viene prevista nella misura sopra indicata, tenuto conto della distribuzione del suddetto personale tecnico tra le fasce in cui è articolata la retribuzione di posizione.

Tenuto conto che le retribuzioni dei dirigenti appartenenti al comparto Funzioni centrali saranno, all'esito del CCNL per il periodo 2016-2018, incrementate del 3,48%, se ne ricava che l'importo pro-capite riconosciuto ai dirigenti di seconda fascia salirà sino a  $129.353 \times 1,0348 = 133.855$  euro.

Pertanto, il comma 3 comporta la maggiore spesa di personale di  $59 \times 133.855 = 7,90$  milioni in ragione di anno, a decorrere dal momento dell'immissione in ruolo dei vincitori del concorso, da gennaio 2021. Tale somma comprende, oltre alla retribuzione tabellare, anche la posizione di parte fissa e l'importo medio di quella variabile e del risultato.

Il maggior onere ammonta perciò a 7,90 milioni dal 2021 in termini di saldo netto da finanziare.

Inoltre, il comma 3 comporta altresì la maggiore spesa di 0,17 milioni di euro negli anni 2019 e 2020 per la copertura degli oneri conseguenti allo svolgimento della procedura concorsuale. In particolare la relazione tecnica stima che alla procedura parteciperanno circa 150.000 candidati, che verseranno alle entrate dello Stato la somma complessiva di 1,5 milioni per diritti di segreteria.

Il comma 4 consente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di sottoscrivere incarichi dirigenziali a tempo determinato in misura pari a 7,90 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, in ragione di anno, da ottobre 2019 sino a dicembre 2020, momento dell'immissione in ruolo dei vincitori del concorso di cui al comma 4.

L'importo è tale da consentire la copertura di più posti rispetto a quelli coperti in passato ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge n. 107/2015 con riferimento al Nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici

Infatti, detta legge autorizzava la sottoscrizione di contratti nel limite di 7 milioni annui. La legge di bilancio per il 2018 ha incrementato il fondo per il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti in misura tale da consentire un miglioramento stipendiale complessivo pari al 3,48% a regime, per una spesa di  $7 \times 1,0348 = 7,26$  milioni annui. La risorsa ora disponibile è superiore, pari a 7,90 milioni in ragione di anno, e consentirà di coprire 59 posti.

Considerando che la disposizione decorrerà dal mese di ottobre 2019 e cesserà di avere effetti a dicembre 2020, l'onere è pari a 1,98 milioni nel 2019 e 7,90 milioni nel 2020.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 1) modifica le modalità di reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, sostituendo il corso-concorso selettivo di formazione previsto a normativa vigente con una selezione concorsuale per titoli ed esami organizzata su base regionale. La relazione tecnica riferisce che il venir meno delle spese di organizzazione dei tirocini e della fase formativa presso le Università, sostituiti con un corso di formazione (comma 2) in servizio rivolto ai neo-dirigenti, che lo svolgeranno durante l'anno di prova, produrrà effetti di contenimento di spesa di cui si ritiene prudenzialmente di non tener conto. Il venir meno del c.d. semi-esonero già previsto per i corsisti, disciplinato dall'art. 17, del DL n. 104/2013, comporterà altresì un miglioramento del saldo netto da finanziare a decorrere dal 2020 pari a 8,26 milioni di euro, importo corrispondente a quello a suo tempo quantificato dalla relazione tecnica con riferimento alla medesima norma. Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e delle ipotesi assunti dalla relazione tecnica.

In merito all'autorizzazione di spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, pur considerato che il maggior onere è configurato come limite massimo di spesa, andrebbero forniti i dati e gli elementi sottostanti la sua quantificazione al fine di poterne valutare la congruità rispetto alle finalità indicate dalla norma (comma 2)

Riguardo alla stima fornita dalla relazione tecnica degli oneri retributivi dei dirigenti da reclutare a decorrere dal 2021 in forza del comma 3 (cinquantanove dirigenti tecnici, con maggiori oneri pari a euro 7,90 milioni annui decorrenza dal 2021), si prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione assunti dalla medesima RT. Peraltro si osserva che la suddetta spesa appare essere configurata come limite massimo; ciò a fronte di oneri aventi natura obbligatoria in quanto correlati a retribuzioni di personale. Inoltre, il reclutamento di dirigenti scolastici è definito in un numero predeterminato e non entro un contingente massimo. In ordine

all'idoneità di tale formulazione a garantire il rispetto del limite di spesa indicato appare opportuno acquisire un chiarimento.

Nulla da osservare in merito alla sottoscrizione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui al comma 4 (a decorrere da ottobre 2019 e sino a dicembre 2020), considerati i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.

## **ARTICOLO 2, comma 5**

### **Personale svolgente servizi di pulizia e ausiliari**

**La norma** modificata l'art. 58, comma 5-*ter*, del DL n. 69/2013<sup>8</sup> che nel testo vigente disciplina la procedura selettiva finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impiegato per almeno 10 anni, presso istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. La modifica elimina nell'ambito della procedura selettiva la valutazione dei titoli e lo svolgimento del colloquio ed individua in 11.263 il numero unità di personale da reclutare mediante la summenzionata procedura selettiva (comma 5, lettera a). Viene, altresì, modificato il comma 5-*quater* della medesima disposizione al fine di precisare che il predetto personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari (comma 5, lettere b).

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La relazione tecnica** afferma che il comma 5 comporta risparmi di spesa dei quali, prudenzialmente, non si tiene conto ai fini della determinazione dei saldi di finanza pubblica. Infatti, la norma modifica la legislazione vigente, uniformando le modalità e i criteri di graduazione dei soggetti interessati all'immissione in ruolo in qualità di collaboratore scolastico nell'ambito della procedura riservata ai dipendenti delle imprese di pulizia attive presso le scuole, a quelli utilizzati per la generalità dei collaboratori scolastici dipendenti dallo Stato.

L'eliminazione del colloquio previsto a legislazione vigente comporterà il venir meno della spesa, altrimenti necessaria, per remunerare le commissioni di valutazione.

Si evidenzia che la relazione tecnica relativa alla legge di bilancio 2019, con riguardo all'articolo 1, comma 760, lettera b) che ha introdotto i commi 5-*bis*-5 *quater* all'articolo 58, del DL n. 69/2013 evidenziava che i

---

<sup>8</sup> Introdotto dall'art. 1, comma 760, lettera b) della legge n. 145/2018.

dipendenti delle imprese di pulizia in possesso del requisito di servizio richiesto per partecipare alla selezione corrispondevano a 11.851 unità. La medesima relazione tecnica stimava quali oneri assunzionali per il suddetto personale un importo pari a 294,81 milioni di euro annui, per gli anni scolastici dal 2020/21 sino al 2028/2029, e a 319,05 milioni di euro annui per gli anni scolastici dal 2029/2030.

**In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che le variazioni apportate dalla norma in esame all'art. 58, comma 5-*ter*, del DL n. 69/2013 modificano la procedura di stabilizzazione del personale esterno già impiegato presso istituzioni scolastiche in servizi di pulizia e ausiliari, eliminando la valutazione dei titoli e lo svolgimento del colloquio. Sono inoltre individuate in 11.263 il numero unità di personale da reclutare. Al riguardo si evidenzia che tale procedura opera nell'ambito di risorse già stanziare che costituiscono un limite di spesa. A fronte di tale limite, la norma in esame individua peraltro il numero di unità beneficiarie della disposizione in modo puntuale e non entro un contingente massimo. Pur considerando che la RT relativa alla legge di bilancio 2019 (che ha fissato il predetto limite di spesa) considerava, ai fini della stima, un numero superiore di unità di personale interessato (11.851), andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo all'idoneità della formulazione della norma in esame che - a differenza di quanto disposto dalla stessa legge di bilancio 2019 - individua in via legislativa e in numero predefinito, le unità da assumere, a garantire il rispetto del limite di spesa già esistente.

Si prende atto altresì di quanto riferito dalla RT in merito all'alleggerimento della procedura di valutazione con il venir meno del colloquio previsto a legislazione vigente e con i conseguenti risparmi, peraltro non scontati nel quadro finanziario del decreto legge in esame, dovuti al venir meno della remunerazione delle commissioni di valutazione.

## **ARTICOLO 2, comma 6**

### **Procedure selettive per passaggi di area**

**Normativa previgente.** L'articolo 22, comma 15, del D.lgs. n.75/2017 prevede che per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, possano attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la

relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del D.lgs. n. 165/2001. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.

**La norma** prevede l'applicazione delle procedure selettive per la progressione tra le aree disciplinata dall'articolo 22, comma 15, del D.lgs. n.75/2017 anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) del personale con qualifica di assistente amministrativo (comma 6).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che il comma 6 prevede che l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017 si applica anche al personale assistente amministrativo interessato a transitare nell'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, poiché non modifica le facoltà assunzionali, mentre gli oneri derivanti dalla gestione del concorso sono posti a carico degli ordinari stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mediante una riprogrammazione dei fabbisogni correnti.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni tenuto conto che, come evidenziato dalla RT, non viene alterato il quadro vigente delle facoltà assunzionali.

### ARTICOLO 3

#### Rilevazione biometrica delle presenze

**Normativa previgente.** L'articolo 2, comma 4, della legge n. 56/2019 prevede che il personale docente ed educativo degli istituti, delle scuole e delle istituzioni educative sia escluso dall'ambito di applicazione delle misure per il contrasto all'assenteismo previste dallo stesso articolo 2, relative al sistema di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro. La norma assoggetta invece i dirigenti scolastici ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, con decreto interministeriale. Si evidenzia che per l'attuazione delle norme in materia di contrasto all'assenteismo, di cui

all'articolo 2, della legge n. 56/2019, l'articolo 2, comma 5, della medesima legge ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2019.

**La norma** modifica l'articolo 2 della legge n. 56/2019 al fine di escludere anche i dirigenti scolastici dall'applicazione del sistema di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro (comma 1).

Inoltre, fermo restando l'articolo 5 del D.lgs. n. 63/2017, viene previsto che la quota corrisposta dalle famiglie per i servizi di trasporto scolastico possa essere nulla o inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale, in relazione alle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge n. 145/2018<sup>9</sup> (comma 2).

Si evidenzia che l'articolo 5 del D.lgs. n. 63/2017, nel testo vigente, prevede che, nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, siano incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 221/2015. Le regioni e gli enti locali assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati. Infine, tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La relazione tecnica**, dopo aver ribadito il contenuto del comma 1, sul successivo comma 2 afferma che la disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica, poiché è previsto che i Comuni possano ridurre la quota di partecipazione delle famiglie al costo dei servizi di trasporto degli alunni, nel rispetto tuttavia dell'equilibrio di bilancio.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare in merito al comma 1. Con riferimento al comma 2, non si formulano osservazioni nel presupposto che la rimodulazione della quota corrisposta dalle famiglie per i servizi di trasporto scolastico venga

---

<sup>9</sup> Si evidenzia altresì che l'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge n. 145/2018 prevede le modalità in base alle quali le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in particolare attraverso il rispetto del principio del pareggio di bilancio.

stabilita nel rispetto dei vincoli di bilancio previsti a normativa vigente in capo agli enti territoriali.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca**

**Normativa previgente.** L'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) impegna le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, a fare ricorso al mercato elettronico della p.a. per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario. Lo stesso impegno riguarda le autorità indipendenti.

Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del MIUR, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure previste al comma 450. A decorrere dal 2014, i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

Inoltre, le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, avvengono, per le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili all'amministrazione precedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessità e urgenza certificata dal responsabile dell'ufficio (comma 452).

Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

**La norma** esclude l'applicazione delle norme sul ricorso al mercato elettronico e sull'utilizzo della rete telematica sopra descritte alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La relazione tecnica** afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto avrà unicamente l'effetto di consentire procedure di acquisto non mediate dalla piattaforma MEPA, fermi restando, però, tutti i limiti di impegnabilità, i vincoli di bilancio e la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.

Anzi, secondo la RT la norma potrebbe comportare risparmi di spesa, che prudenzialmente si ritiene di non computare, in quanto la deroga all'utilizzo del MEPA riguarderà

attrezzature destinate alla ricerca universitaria e artistica, che di solito sono caratterizzate da un'elevata specificità tecnica, tale che si possano ottenere offerte maggiormente vantaggiose unicamente rivolgendosi a un mercato di fornitori spesso poco interessati a inserirsi nella piattaforma MEPA, ad esempio perché prevalentemente operanti su mercati esteri.

**In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto di quanto precisato dalla RT circa la sostanziale neutralità finanziaria della norma in esame e del fatto che alla norma originaria, di cui si prevede la disapplicazione alle fattispecie in esame, non erano stati ascritti effetti finanziari.

Sarebbe peraltro utile conoscere se, in base all'esperienza applicativa della medesima norma, siano stati riscontrati, a consuntivo, con riguardo alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, oggetto delle disposizioni in esame, effetti di risparmio eventualmente inclusi nelle previsioni tendenziali di spesa.

## ARTICOLO 5

### Semplificazioni in materia universitaria

**Normativa previgente.** L'articolo 16, comma 1, della legge n. 240/2010 ha istituito l'abilitazione scientifica nazionale, con una durata di sei anni prevedendo requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.

Il successivo articolo 24, sui ricercatori a tempo determinato, ha previsto al comma 6 che nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione triennale del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, dalla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 e fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, le università possono chiamare, nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal nono anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.

Alle norme non sono stati ascritti, dalla relativa relazione tecnica, effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

**La norma** novella le disposizioni sopra descritte nei seguenti termini:

- aumenta da sei a nove anni la durata dell'abilitazione scientifica nazionale disciplinata all'articolo 16 della citata legge n. 240/2010 [comma 1, lettera a)]; conseguentemente, la medesima durata è estesa alle abilitazioni scientifiche nazionali conseguite precedentemente all'entrata in vigore del presente D.L. [comma 2];
- viene prorogato di due anni (fino al 31 dicembre 2021) il termine previsto in via transitoria per la chiamata nel ruolo di professori di prima e seconda fascia di professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio nella stessa università; conseguentemente viene prorogato di due anni (dal 2020 al 2022) il termine per utilizzare le risorse disponibili per la chiamata di ricercatori a tempo determinato nel ruolo di professore associato (comma 2).

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La relazione tecnica** riguardo alle disposizioni in esame afferma la loro natura ordinamentale, senza effetti sulle facoltà assunzionali degli atenei e pertanto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Secondo la RT anche la previsione del comma 1, lettera b) ha natura ordinamentale, in quanto si limita a modificare il novero dei soggetti in favore dei quali possono essere utilizzate le facoltà assunzionali degli atenei, senza che le medesime siano però incrementate.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare sui commi 1, lettera a), e 2, in considerazione del tenore ordinamentale delle norme.

Analogamente, non si formulano osservazioni sul comma 1, lettera b), nel presupposto che la chiamata nel ruolo di professore associato dei ricercatori a tempo determinato avvenga nel quadro delle facoltà assunzionali degli enti interessati, come indicato dalla RT. In proposito appare peraltro utile una conferma.

## ARTICOLO 6

### Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca

**Normativa previgente.** L'articolo 20 del D.lgs. n. 75/2017 prevede che le amministrazioni pubbliche - al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato - possano, nel triennio 2018-2020, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:

- personale in servizio con contratti a tempo determinato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015 presso l'amministrazione che procede all'assunzione, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati [comma 1, lett. a)];
- personale già selezionato con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione [comma 1, lett. b)];
- personale che abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, al 31 dicembre 2017, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni [comma 1, lett. c)].

Le amministrazioni procedono alle assunzioni in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria (comma 1, alinea). Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La predetta procedura si applica anche al personale degli enti pubblici di ricerca per effetto del comma 11 dello stesso art. 20 sopra richiamato nonché dell'art. 1, commi 668-670 e 674, della legge di bilancio 2018, che ha istituito presso il MEF un apposito fondo.

L'articolo 12 del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218 reca invece disposizioni di semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

**Le norme** introducono due commi all' articolo 12 del D.lgs. n. 218/2016 (relativo agli enti pubblici di ricerca) che riguardano la procedura di stabilizzazione del personale precario prevista all'articolo 20 del D.lgs. n. 75/2017: tale procedura risulta applicabile agli stessi enti di ricerca per effetto del comma 11 del citato art. 20 nonché dell'art. 1, commi 668-670 e 674 della legge di bilancio 2018, che ha istituito a tal fine presso il MEF un apposito fondo. In particolare, si dispone che:

- con specifico riguardo alle predette procedure poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito del precedente reclutamento a tempo determinato con procedure concorsuali<sup>10</sup> si intende assolto anche con il conseguimento di un' idoneità, in relazione al medesimo profilo professionale, in graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del D.L. n. 101/2013; per le iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle concorsuali di cui al predetto comma 1, lettera *b*), si provvede previo espletamento di prove selettive (nuovo comma 4-*bis*);
- per il requisito dei tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione<sup>11</sup>, sono computati anche i periodi prestati con l'ente che procede all'assunzione di attività relativa alle

<sup>10</sup> Articolo 20, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 75/2017.

<sup>11</sup> Articolo 20, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 75/2017.

collaborazioni coordinate e continuative e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240/2010 (nuovo comma-4-ter).

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La relazione tecnica** afferma che la norma ha natura ordinamentale, in quanto si limita a modificare il novero dei soggetti in favore dei quali possono essere utilizzate le facoltà assunzionali degli enti pubblici di ricerca, senza che le medesime siano però incrementate.

**In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito al carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e del rispetto del limite delle facoltà assunzionali degli enti interessati.

## ARTICOLO 7

### Modificazioni alla legge n. 92/2019

**Normativa previgente.** L'articolo 2 della legge n. 92/2019 istituisce l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione (settembre 2020). L'insegnamento è oggetto di valutazione periodica e finale, espressa in decimi. Inoltre, si stabilisce che nella scuola dell'infanzia sono avviate iniziative di sensibilizzazione al tema della cittadinanza responsabile (commi 1 e 6).

Alle norme non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

**La norma** interviene sulla disciplina di cui all'art. 2 legge n.92/2019, introducendo la previsione<sup>12</sup> in base alla quale l'insegnamento trasversale dell'educazione civica non determina un incremento della dotazione organica complessiva né l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1 comma 69, della legge n. 107/2015.

Il comma 69 qui citato stabilisce che, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal D.P.R. n. 81/2009, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri ed i parametri previsti dal citato D.P.R. n. 81/2009.

---

<sup>12</sup> Nuovo comma 9-bis.

Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si procede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del MIUR indicate nel decreto interministeriale sopra citato.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La relazione tecnica** afferma il carattere ordinamentale della norma, che si limita a precisare quanto già previsto a legislazione vigente, cioè che alla legge n. 92/2019 in tema di insegnamento trasversale di educazione civica si deve dare attuazione nell'ambito della dotazione organica esistente per il personale docente.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle norme.

## ARTICOLO 8

### Disposizioni contabili

**Le norme** incrementano nell'anno 2019:

- per euro 8,426 milioni il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche previsto all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006 (comma 1);
- per euro 10,500 milioni il Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica previsto all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107/2005 (comma 2).

Ai relativi oneri derivanti dai commi 1 e 2 - pari a euro 18,926 milioni nel 2019 - si provvede ai sensi dell'articolo 9 (comma 4).

Inoltre, viene ridotta di euro 13,5 milioni per l'anno 2019 la somma disponibile - ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 315/1998 - per l'utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche quale *tutor* nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria (comma 3).

Infine, si interviene sulla disciplina del comma 128 dell'art. 1 della legge n. 107/2015, prevedendo che il *bonus* da essa previsto sia destinato anche al personale docente titolare di contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche (comma 5).

Il comma 128 della legge n. 107/2015 prevede l'assegnazione annuale al personale docente di ruolo di una somma (definita come *bonus*) del Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente, destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e avente

natura di retribuzione accessoria. Il fondo ha uno stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 e viene ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai sensi dell'art. 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione, ricerca triennio 2016-2018, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, le risorse del predetto Fondo sono confluite nel «Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa» e sono state altresì ridotte, al fine di finanziare quota parte degli incrementi della retribuzione professionale docente nella misura di 70 milioni per il 2018, 50 milioni per il 2019 e 40 milioni a regime.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche art. 1, comma 601 legge n. 296/2006 (comma 1)	8,43			8,43			8,43		
Incremento del Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica" art. 1, comma 202 legge n. 107/20156 (comma 2)	10,50			10,50			10,50		
<b>Minori spese correnti</b>									
Riduzione della somma disponibile per l'esonero del personale docente impiegato quale tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nei percorsi universitari abilitanti (comma 3)	13,50			13,50			13,50		
<b>Minori entrate tributarie/contributive</b>									
Riduzione della				6,55			6,55		

somma disponibile per l'esonero del personale docente impiegato quale tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nei percorsi universitari abilitanti – effetti riflessi (comma 3)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto dei commi 1, 2 e 4.

Sul successivo comma 3 la RT afferma come la disposizione comporta risparmi di spesa, pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2019, poiché riduce in pari misura la somma disponibile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 315/1998, per l'esonero o semi-esonero del personale docente impiegato quale *tutor* nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nei percorsi universitari abilitanti.

La riduzione è sostenibile poiché a legislazione vigente non saranno più organizzati i percorsi universitari abilitanti di cui al regolamento adottato con decreto n. 249/2010. Permane la necessità di assicurare i *tutor* nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Si tratta di 428 *tutor*, ciascuno dei quali gode dell'esonero completo e deve dunque essere sostituito con un docente assunto con contratto a tempo determinato "sino al 30 giugno". Poiché lo stipendio mensile lordo Stato, inclusi la tredicesima, l'elemento perequativo e l'indennità di vacanza contrattuale, di un docente della scuola dell'infanzia e primaria, è pari a 2.803,46 euro, ne deriva che la spesa per i *tutor* si ridurrà dagli originari 50 miliardi di lire annui a soli 12 milioni di euro (428 x 10 x 2.803,46<sup>13</sup>).

Il risparmio di spesa relativo all'anno 2019 è utilizzato dall'articolo 9 per coprire parte delle spese derivanti dal decreto-legge in esame.

Infine, la RT evidenzia la natura ordinamentale del comma 5, che si limita a consentire che il c.d. "bonus" docenti, istituito dall'articolo 1 comma 127, della legge n. 107/2015, possa essere erogato anche al personale docente non di ruolo con contratto a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche, oltre che ai docenti di ruolo, ferma restando la disponibilità complessiva (determinata dall'articolo 40 del CCNL 19 aprile 2018).

**In merito ai profili di quantificazione**, per quanto attiene all'incremento dei fondi disposto dai commi 1 e 2 non vi sono osservazioni da formulare atteso che l'onere è limitato all'incremento previsto.

---

<sup>13</sup> 11.998.808,80 euro.

Inoltre, si prende atto di quanto evidenziato dalla RT sul comma 3, relativo all'utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche quale *tutor* nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, che comporta risparmi di spesa.

Il risparmio è quantificato dalla RT a partire da taluni dati e parametri, tra cui la durata dell'attività di *tutor* per 10 mesi l'anno: andrebbe confermato che quest'ultimo parametro corrisponda alla durata media effettiva dei corsi nei quali sono impegnati i *tutor*.

Infine, per quanto concerne il comma 5, che amplia la possibilità di riconoscere il "bonus" docenti anche al personale non di ruolo con contratto a tempo determinato, nell'ambito delle relative disponibilità, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a definire la platea dei soggetti interessati dalla norma e la relativa spesa nonché a verificare la congruità di quest'ultima rispetto alle risorse complessivamente destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 126-130, della legge n. 107/2015.

## ARTICOLO 9

### Copertura finanziaria

**La norma**, si rileva preliminarmente che l'articolo 9 provvede alla copertura degli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni del presente decreto – cui si rinvia, per i profili di quantificazione, a quanto in precedenza singolarmente illustrato – nonché a quelli derivanti dalle lettere *c)* ed *e)* del presente articolo (*rectius* comma 1)<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Tali oneri ammontano complessivamente a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 8,080 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare<sup>14</sup>, che aumentano a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 12,086 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Gli oneri in termini di saldo netto da finanziare sono i seguenti:

- 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per le spese occorrenti per l'acquisizione, da parte dei docenti immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento, dei prescritti crediti formativi universitari (articolo 1, comma 13, lettera *a)*);
- 180.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici (articolo 2, comma 2);
- 7,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di 59 dirigenti tecnici da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articolo 2, comma 3);
- 170.000 euro per l'anno 2019 e 180.000 per l'anno 2020 per lo svolgimento del concorso per l'assunzione di 59 dirigenti tecnici da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articolo 2, comma 3);
- 1,98 milioni di euro per l'anno 2019 e 7,9 milioni di euro per l'anno 2020 per l'attribuzione di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale, nelle more dell'espletamento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3 (articolo 2, comma 4);
- 8,426 milioni di euro per l'anno 2019 destinati all'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (articolo 8, comma 1);

Al riguardo si segnala che la somma degli importi recati dalle diverse voci di copertura, di cui si dirà a breve, risulta complessivamente congrua rispetto agli oneri cui occorre provvedere, sia in termini di saldo netto da finanziare, sia in termini di fabbisogno e indebitamento netto<sup>15</sup>.

Ciò posto, agli oneri richiamati in premessa si provvede mediante le seguenti modalità:

a) quanto a 13,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8,260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 2, commi 1, lettera a), 3 e 4, e dall'articolo 8, comma 3<sup>16</sup>;

b) quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006;

c) quanto a 4,260 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015;

---

- 10,50 milioni di euro per l'anno 2019 destinati all'incremento del Fondo "La Buona Scuola", di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 (articolo 8, comma 2).

Gli ulteriori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono i seguenti:

- 4,01 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, quali effetti riflessi (minori entrate) dei risparmi derivanti dalla sostituzione del corso-concorso selettivo di formazione per dirigenti scolastici con un concorso selettivo per titoli ed esami (articolo 2, comma 1, lettera a));
- 6,55 milioni di euro per l'anno 2019, quali effetti riflessi (minori entrate) derivanti dalla riduzione del limite di spesa connesso all'utilizzo, da parte delle università, di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche (articolo 8, comma 3);
- 2,07 milioni di euro per l'anno 2019, quali effetti riflessi (minori entrate) derivanti dalla riduzione del Fondo "La Buona Scuola", di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 (articolo 9, comma 1, lettera c));
- 2,44 milioni di euro per l'anno 2019, quali effetti riflessi (minori entrate) derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla copertura degli oneri per il funzionamento dei Gruppi per l'inclusione territoriale, di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017 (articolo 9, comma 1, lettera e)).

<sup>15</sup> Più in dettaglio si segnala che in termini di saldo netto da finanziare si registra un differenziale positivo di 10,15 milioni di euro per l'anno 2019, che si riduce a 180.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

<sup>16</sup> In particolare si evidenzia che le minori spese, in termini di saldo netto da finanziare, sono le seguenti:

- risparmi, pari a 8,26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, derivanti dalla sostituzione del corso-concorso selettivo di formazione per dirigenti scolastici con un concorso selettivo per titoli ed esami (articolo 2, comma 1, lettera a));
- risparmi, pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2019, derivanti dalla riduzione del limite di spesa connesso all'utilizzo, da parte delle università, di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche (articolo 8, comma 3).

Le maggiori entrate, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, sono le seguenti:

- effetti riflessi, pari a 3,83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, derivanti dall'assunzione di 59 dirigenti tecnici da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articolo 2, comma 3);
- effetti riflessi, pari a 960.000 euro per l'anno 2019 e a 3,83 milioni di euro per l'anno 2020, derivanti dall'attribuzione di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale nelle more dell'espletamento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3 (articolo 2, comma 4).

d) quanto a 8,426 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017;

e) quanto a 5,04 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017, stanziato per assicurare la copertura degli oneri connessi al funzionamento dei Gruppi per l'inclusione territoriale in relazione all'esonero del personale scolastico impegnato nei lavori dei Gruppi medesimi per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2019<sup>17</sup>.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva quanto segue:

- in merito alla copertura mediante l'utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle disposizioni del provvedimento in precedenza richiamate all'articolo 9, comma 1, lettera a), non si hanno osservazioni da formulare in quanto la somma delle predette maggiori entrate e delle minori spese appare congrua rispetto all'importo utilizzato a copertura, sia in termini di saldo netto da finanziarie, sia in termini di fabbisogno e indebitamento netto;
- in merito alla copertura a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza nei diversi capitoli in cui è stato suddiviso il Fondo medesimo delle occorrenti risorse, anche alla luce delle riduzioni e degli accantonamenti previsti dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586), e assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente;
- in merito alla copertura mediante riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), si evidenzia che esso è stato incrementato dall'articolo 8, comma 2, del decreto in esame per un importo pari a 10,50 milioni di euro per il 2019. Al riguardo, pur prendendo atto della sussistenza nel Fondo dell'importo di 4,260 milioni di euro per l'anno 2019 utilizzato a copertura, si ritiene opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla ragione per la quale si è ritenuto di incrementare il

---

<sup>17</sup> In particolare, si segnala che l'articolo 1, comma 1138, lettera b), numero 3), della legge n. 145 del 2018 ha ridotto - con riferimento all'anno 2019 - l'originaria autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017, rimodulandola da 15,11 a 5,04 milioni di euro, ciò in ragione del differimento dal 1° gennaio al 1° settembre del medesimo anno 2019 dell'attuazione delle disposizioni concernenti i Gruppi per l'inclusione territoriale.

Fondo per l'importo di 10,50 milioni di euro per l'anno 2019 e contestualmente ridurlo di 4,260 milioni di euro per il medesimo anno, anziché incrementarlo del solo importo differenziale di 6,240 milioni di euro;

- in merito alla copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 59 del 2017, come da ultimo modificato dalla legge di bilancio per il 2019<sup>18</sup>, si evidenzia che il citato comma stanziava risorse pari a 13,426 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, al fine di fronteggiare gli oneri connessi all'organizzazione delle procedure concorsuali per l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria<sup>19</sup>. In proposito, appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito al fatto che l'impiego delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le stesse risultano preordinate dalla suddetta disposizione;

- in merito alla copertura mediante utilizzo delle risorse stanziate per assicurare il funzionamento dei Gruppi per l'inclusione territoriale in relazione all'esonero del personale impegnato nei lavori dei gruppi medesimi, si rammenta che l'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017, come da ultimo modificato dalla legge di bilancio per il 2019<sup>20</sup>, stanziava risorse pari a 5,04 milioni di euro per il 2019 e a 15,11 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi al funzionamento dei citati Gruppi per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2019<sup>21</sup>. In proposito, anche in considerazione dell'integrale utilizzo delle risorse in parola per l'anno 2019 disposto dalla clausola di copertura in commento, appare necessario acquisire una conferma del Governo circa il venire meno delle specifiche esigenze di spesa per l'anno 2019 in relazione alle quali le risorse medesime risultavano originariamente preordinate.

---

<sup>18</sup> Si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 792, lettera *p*), n. 1), della legge n. 145 del 2018.

<sup>19</sup> Tali risorse risultano iscritte sul capitolo 2309 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

<sup>20</sup> Si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 1138, lettera *b*), n. 3), della legge n. 145 del 2018.

<sup>21</sup> In particolare, si segnala che l'articolo 1, comma 1138, lettera *b*), numero 3), della legge n. 145 del 2018 ha ridotto - con riferimento all'anno 2019 - l'originaria autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017, rimodulandola da 15,11 a 5,04 milioni di euro, ciò in ragione del differimento dal 1° gennaio al 1° settembre del medesimo anno 2019 dell'attuazione delle disposizioni concernenti i Gruppi per l'inclusione territoriale.

Da un punto di vista meramente formale si rileva infine l'opportunità, all'articolo 9, comma 1, alinea, di sostituire le parole: "e le lettere *c)* ed *e)* del presente articolo" con le seguenti: "nonché dalle lettere *c)* ed *e)* del presente comma" e di specificare che gli importi degli oneri previsti, a decorrere dall'anno 2023, nell'alinea dello stesso articolo 9, comma 1, e delle coperture previste, a decorrere dall'anno 2020, nella lettera *a)* del medesimo comma hanno carattere annuo.